

COLLOQUI E CORRISPONDENZA DEI DETENUTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E MAGISTRATURA

GIANCARLO ZAPPA (*)

SOMMARIO: 1. - Precedenti storici. — 2. - La normativa attuale. — 3. - Le direttive ministeriali. — 4. - Poteri del Magistrato e della Amministrazione.

1. - Il problema dei colloqui e della corrispondenza dei detenuti si inserisce nella previsione legislativa secondo la quale il trattamento rieducativo deve essere individualizzato, flessibile e deve prevedere contatti con l'ambiente esterno ed in particolare con la famiglia (artt. 15, 1° comma e 28 L. P.).

Quanto sopra «è indice sintomatico della volontà di ri-acquistare stabilmente il ruolo perduto a causa della detenzione» (CORSO, «I rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno», in *Diritti dei detenuti e trattamento*, a cura di GREVI, Bologna, 1981, 179).

L'attuale legislazione rappresenta un significativo superamento delle posizioni precedenti in materia assunte.

Basti pensare che il regolamento del 1931 (R. D. 18 giugno 1931, n. 787) all'art. 101 consentiva ai condannati soltanto colloqui con i prossimi congiunti, il ché escludeva gli appartenenti alla famiglia di fatto ed i conviventi che l'art. 30 dell'attuale regolamento di esecuzione invece ammette ad avere contatti con i detenuti e ciò costituisce un cospicuo passo in avanti.

(*) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

La Corte Costituzionale, sia pure con riferimento all'art. 350 cod. proc. pen. (diritto di astenersi dal testimoniare da parte dei prossimi congiunti), ha ritenuto che la mancata estensione alle persone conviventi non è incostituzionale, anche se ha auspicato una modifica della legge (sentenza 12 gennaio 1977, n. 6 in *Giur. cost.* 1977, 1, 29).

L'art. 98 del regolamento del 1931, a differenza dell'attuale, prevedeva anche il controllo auditivo oltre che visivo durante i colloqui, da parte del personale di custodia. Infatti parlava di « assistenza ». Era escluso il controllo uditivo soltanto per i colloqui tra i detenuti imputati ed i loro difensori.

Il succitato art. 101 consentiva comunque di escludere dal colloquio i congiunti che avessero subito gravi condanne, gli imputati di delitti non colposi, le donne di facili costumi, i tenutari di case di tolleranza, i delinquenti abituali e professionali.

I condannati all'arresto potevano fruire di un colloquio alla settimana, gli ergastolani di un colloquio al mese, tutti gli altri di uno ogni 15 giorni.

Peraltro il 2° comma dell'art. 101 consentiva al Ministero di concedere ai condannati colloqui con persone « che dimostrino legittimo e grave interesse a conferire » con il detenuto e di autorizzare un estraneo (purché di specchiata moralità) a fruire di colloqui con il detenuto stesso in sostituzione dei congiunti e con la designazione degli stessi.

Quanto alla competenza, l'art. 96 disponeva che per gli imputati provvedeva l'autorità giudiziaria competente: peraltro (2° comma) nel corso del procedimento il permesso era concesso dal pubblico ministero o dal pretore.

Per i condannati provvedeva l'autorità dirigente o il Ministero.

Di norma i colloqui non potevano superare i 30 minuti ed i relativi permessi scritti dovevano essere rilasciati di volta in volta; in altri termini erano escluse le autorizzazioni permanenti.

La disciplina dei colloqui secondo il regolamento approvato con R. D. 1° febbraio 1891, n. 260, emanato in froza della delega contenuta nella legge 14 luglio 1889, n. 6165, era la seguente.

I condannati potevano avere colloqui soltanto con i loro

parenti o con persone aventi con loro legittimi interessi (art. 302).

La frequenza era bassa: 2 volte la settimana per gli imputati ed i condannati a pena non superiore a 3 mesi (art. 304); una volta ogni 6 mesi per gli ergastolani (una volta sola durante il primo anno); una volta ogni 3 mesi per i condannati alla reclusione (una sola volta durante il primo semestre), secondo il disposto dell'art. 305.

Altrettanto bassa era la durata: il colloquio ordinario a norma dell'art. 306 durava mezz'ora e si svolgeva con l'assistenza del personale addetto alla vigilanza (art. 307, 1° comma). L'art. 313 prevedeva colloqui straordinari anche in ore e giorni diversi da quelli all'uopo assegnati a favore di parenti venuti da altro circondario o di detenuti o ricoverati gravemente infermi. L'autorizzazione al colloquio in ogni caso era scritta e valeva per una sola volta e per il giorno del rilascio o quello successivo (art. 301). Doveva essere rilasciata per i condannati dalla autorità dirigente e per gli inquisiti dalla autorità giudiziaria competente.

L'art. 279 del regolamento 13 gennaio 1862, n. 413 per le case di pena stabiliva che, eccetto il caso di circostanze straordinarie (gravi malattie ed urgenti interessi di famiglia), i condannati alla reclusione non potevano fruire di colloqui nei primi 4 mesi, quelli alla detenzione nei primi 3 mesi. La norma ribadiva che i condannati alla reclusione potevano essere visitati soltanto dai loro parenti, aggiungendo però quelle persone «che giustifichino di avere legittimi ed urgenti motivi per visitarli». Peraltro (art. 281), il colloquio era ammesso una sola volta ogni 3 mesi nel caso della reclusione ed ogni 2 mesi nel caso del carcere.

2. - L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario vigente al 1° comma pone il principio secondo cui tutti i detenuti, imputati o definitivi, sono « ammessi ad avere colloqui e corrispondenza » non solo con i congiunti ed i conviventi ma anche con altre persone. Sul concetto di congiunto e di convivente si veda la circolare ministeriale 2656/5109 del 15 gennaio 1980, i cui principi devono essere condivisi. Per gli imputati (art. 18, 8° comma) i permessi di colloqui (così come la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica) sono di competenza del Magistrato di sor-

veglanza o delle altre autorità giudiziarie secondo i criteri dettati dall'art. 11, 2° comma dell'ordinamento suddetto. E' pertanto evidente, dal combinato disposto dagli artt. 11 e 18, che per « imputati » si devono intendere anche i condannati fino a quando la sentenza di condanna non sia divenuta irrevocabile ed a partire dal momento in cui è stata pronunciata tale sentenza.

Per questi soggetti è fuori di dubbio la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo dove il detenuto si trova nel momento in cui è presentata la richiesta e devono svolgersi i colloqui e non quello del luogo ove è stata pronunciata la sentenza: ciò si argomenta dall'art. 71, 3° comma L. P.

L'art. 35 del regolamento precisa che è l'Amministrazione penitenziaria ad autorizzare i colloqui con i condannati e gli internati. Prosegue affermando che per gli imputati, i richiedenti (cioè le persone che intendono conferire col detenuto ma anche il detenuto medesimo) devono « presentare il permesso della autorità giudiziaria che procede o del Magistrato di sorveglianza ».

Nel caso di posizioni giuridiche complesse, contraddistinte cioè dal concorso simultaneo in capo allo stesso soggetto della qualità di condannato e di imputato, deve darsi la prevalenza alla seconda, dovendosi tutelare innanzitutto le esigenze proprie del processo penale (si veda la decisione 29 gennaio 1977 del Magistrato di sorveglianza di Roma in *Temi Romana* 1977, 120 e la circolare ministeriale 2509 del 17 marzo 1978).

Argomentando *ex art.* 57 Ord. penit. è pertanto illegittima la pretesa secondo la quale i richiedenti il colloquio possono essere soltanto i detenuti e non anche i congiunti, i conviventi e le altre persone interessate. Appare anche chiaro che il Magistrato di sorveglianza (o il Magistrato competente nel procedimento) rilascia il permesso, cioè il documento da cui risulta la autorizzazione emessa dal Magistrato stesso e di cui all'art. 18, 1° e 8° comma Ord. penit. Di tale autorizzazione risponde esclusivamente chi l'ha rilasciata e l'Amministrazione penitenziaria non può assoggettarla a sindacato di merito o non darvi esecuzione.

L'Amministrazione può e deve soltanto far sì che le modalità ed i tempi di accesso delle persone autorizzate, le mo-

dalità del colloquio, ecc. siano conformi a quanto prescrivono l'art. 18, 2° comma L. P. e l'art. 35, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° e 12° comma del regolamento.

Quanto precede vale anche per i « colloqui straordinari » di cui si occupano i commi 7° ed 8° dell'art. 35 del regolamento che pongono i seguenti principi validi sia per l'Amministrazione che per i Magistrati:

1) ogni detenuto od internato di norma usufruisce di un colloquio alla settimana (non si tratta di un diritto ma di un interesse garantito salvo ragioni di disciplina, sicurezza, ordine degli istituti);

2) i detenuti « infermi gravemente » possono usufruire di colloqui « anche fuori dai limiti stabiliti » dall'art. 35 citato e quindi anche più frequentemente di una volta alla settimana;

3) a tutti i detenuti possono essere concessi colloqui quando, « ricorrano eccezionali circostanze ». La valutazione di tale eccezionalità è di competenza della autorità giudiziaria o della Amministrazione, a secondo della posizione giuridica.

In particolare l'Amministrazione non può andare di contrario avviso rispetto al Magistrato valutando in modo diverso la eccezionalità o la gravità dei motivi addotti dal richiedente.

Tutto quanto precede vale anche per la corrispondenza telefonica (art. 37 reg. sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339).

In particolare il 3° comma consente a chi è competente (e pertanto al solo Magistrato nel caso di imputati) a rilasciare l'autorizzazione « oltre i limiti stabiliti in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza ». I limiti sono indicati dal 2° comma: una telefonata di norma ogni 15 giorni, quando da pari periodo il detenuto non abbia fruito di colloqui con « alcun familiare o convivente ».

Da quanto precede emerge che la valutazione della gravità dei motivi e dell'urgenza deve essere opera dell'organo competente e soltanto di questo.

3. - Già con circolare 2258 *bis*/4713 *bis* del 1° luglio 1975 il Ministero ha affermato che sono di competenza del Magistrato di sorveglianza « i permessi di colloqui con i detenuti non definitivi ».

La stessa circolare ha anche avallato la decisione di alcuni uffici che avevano demandato alle direzioni degli istituti il compito di dare corso concreto ai colloqui « previa concessione di un nullaosta permanente » prassi questa della cui legalità è possibile discutere, ma che conferma a tutte lettere il potere al riguardo insindacabile del Magistrato.

Anche dalla circolare 2509/4962 del 17 marzo 1978 si evince che per gli imputati ogni potere in materia di permessi di colloqui è riconosciuto agli uffici giudiziari, tanto è vero che il Ministero ha affermato che gli stessi possono rilasciare i permessi non di volta in volta ma una volta per sempre, con provvedimento di carattere generale: in tal caso le direzioni degli istituti devono curare soltanto l'esecuzione, verificando attentamente il contenuto della autorizzazione che può essere vario ed arrivare a delegare l'Amministrazione a stabilire l'estensione temporale del permesso e la qualità dei soggetti ammessi al colloquio. Se tale ampia delega manchi, e cioè se il Magistrato indica di volta in volta il nome dei beneficiari e la data per la quale il permesso è rilasciato, viene meno in materia qualsiasi potere di sindacato da parte degli istituti.

Anche dalla circolare 2499/4952 del 17 febbraio 1978 (che pur aveva negato la possibilità che il Magistrato competente potesse delegare i direttori al rilascio delle autorizzazioni) emerge che « per quanto riguarda gli imputati i permessi sono rilasciati dall'autorità giudiziaria procedente o dal Magistrato di sorveglianza... ». La circolare ribadisce che le direzioni degli istituti devono limitarsi ad identificare le persone autorizzate, ritirare durante il colloquio il documento di riconoscimento, registrare il tutto, sottoporre le persone al controllo. Il personale « non dovrà dare corso all'esecuzione del colloquio » soltanto quando l'autorizzazione sia stata rilasciata da organo incompetente.

La circolare 2606/5059 del 27 aprile 1979 ha confermato l'indirizzo suddetto pur sottolineando esattamente che l'ufficio giudiziario deve rilasciare atti chiari, completi, leggibili e riconoscibili, indicando anche gli estremi del documento di identificazione del beneficiario dell'autorizzazione.

In particolare il Ministero ritiene indispensabile che la concessione sia improntata al rigoroso rispetto della normativa vigente, ma questo è un autorevole suggerimento nei confronti

degli uffici giudiziari e nulla più. Tanto è vero che la stessa circolare ha riconosciuto che le deroghe sono consentite in circostanze particolari anche se devono essere ispirate ad una approfondita e rigorosa valutazione delle situazioni.

Quanto sopra è volto ad evitare il formarsi fra i detenuti del convincimento di una diversità di trattamento tra gli imputati ed i condannati definitivi, discendente da un esercizio più elastico del potere relativo da parte dei Magistrati, in opposizione ad un maggior rigore che impronta l'attività dell'Amministrazione nel settore. Tutto ciò è vero in assoluto ma conferma la piena autonomia decisionale del Magistrato nei cui confronti le circolari ministeriali non sono fonte vincolante di comportamento, stante la mancanza di subordinazione tra i Magistrati stessi ed il Ministero.

La disparità di trattamento suddetta anche se sussistente a ben vedere è tale solo in apparenza. La profonda differenza tra la posizione giuridica di imputato e di condannato rende ben comprensibile e ragionevole che il Magistrato adotti un metro di valutazione diverso da quello dell'Amministrazione penitenziaria.

Non deve trarre in inganno l'identità della condizione obiettiva della detenzione: questo è un dato di fatto ma non di diritto. Basti pensare che l'imputato detenuto che trovasi in carcerazione preventiva, è presunto non colpevole per dettato costituzionale.

Ecco perché trova giustificazione — salvo le esigenze istruttorie di tutela della genuinità della prova che sono valutabili esclusivamente in sede giudiziaria — un regime più favorevole per gli imputati.

4. - A questo punto sembrano indispensabili alcune precisazioni di carattere generale.

Il nuovo ordinamento penitenziario ha effettuato scelte precise anche se discutibili, ma che devono essere accettate.

Innanzitutto ha creato la figura del Magistrato di sorveglianza dotandola di poteri prima sconosciuti e di spiccata autonomia. Ciò nella prospettiva della massima possibile giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena: su tale strada, invero obbligata, sono possibili ulteriori progressi che in-

dubbiamente saranno sanciti legislativamente anche con il nuovo codice di procedura penale.

Alla Magistratura di sorveglianza è stata riconosciuta competenza esclusiva nel settore delle misure alternative che comportano addirittura la cessazione completa della detenzione (art. 70). L'art. 69 impone al Magistrato di sorveglianza di procedere formalmente nel caso di remissione del debito e di ricovero definitivo in O. P. G. Appartiene all'esclusiva competenza di detto Magistrato oltre che la concessione di permessi con o senza scorta, anche di licenze, agli internati ed ai semi-liberi, il che conferma la volontà del legislatore di affidare al Magistrato di sorveglianza ogni decisione che implichi uscita, sia pure temporanea, del condannato dall'istituto.

E' pur vero che il Magistrato di sorveglianza in certi casi agisce come organo amministrativo pur rimanendo un organo giudiziario non inserito nella gerarchia. Senza qui entrare nella disputa relativa ai permessi (che attualmente vede la dottrina schierata contro la Cassazione secondo la quale non si è ancora giunti alla giurisdizionalizzazione dell'istituto non ostante l'introduzione del reclamo alla Sezione di sorveglianza attuata con la novella del 1977), basterà dire che nel caso di ricovero per diagnosi e cure in luogo esterno ed in quello dei colloqui personali o telefonici (artt. 11 e 18) il Magistrato di sorveglianza svolge una funzione amministrativa affidatagli dalla legge che in tal modo l'ha sottratta al potere esecutivo. Nulla infatti vietava al legislatore di scegliere una diversa soluzione affidando ogni decisione all'Amministrazione. Ciò non è stato fatto per ragioni evidenti che questa non è la sede per approfondire.

Vi è poi un terzo genere di attività del Magistrato di sorveglianza: quello degli ordini di servizio in materia di lavoro e di disciplina (art. 69, commi 4° e 5°) che ha dato luogo a dispute e conflitti non ancora risolti e destinati a finire soltanto con un nuovo intervento chiarificatore del potere legislativo.

Allo stato è comunque certo che il Magistrato di sorveglianza, anche se svolge funzioni amministrative, rimane un organo giudiziario autonomo, onde non si pone alcuna questione circa un'eventuale subordinazione del Magistrato alla Amministrazione o viceversa. Il Magistrato ha poteri di vigilanza e prospettazione e non può dare ordini alla Amministrazione se

non nelle materie specificamente rientranti nella sua competenza. Per contro l'Amministrazione non può rifiutare di dare esecuzione ad un ordine del Magistrato rientrante nelle materie suddette ed emesso nelle forme prescritte.

Quanto sopra vale anche nel settore in esame e pertanto il provvedimento del Magistrato in materia di colloqui deve essere eseguito con le modalità prescritte dal regolamento.

Senza dubbio di fronte alla possibilità di conflitti tra Magistrato ed Amministrazione la legge non ha dettato norme specifiche e si deve fare ricorso ai principi generali.

Mancando la subordinazione in caso di conflitto si deve ritenere possibile un ricorso al TAR essendo l'atto del Magistrato in materia di colloqui definitivo e non passibile di impugnazione.

E' escluso il ricorso gerarchico mancando appunto una gerarchia nella quale il Magistrato di sorveglianza sia inserito.

E' possibile l'opposizione nel senso che l'Amministrazione è legittimata a chiarire al Magistrato le ragioni per le quali ritenga di non poter dare esecuzione ad un decreto del Magistrato stesso che ben può ritornare sulle proprie decisioni. Ma in caso di conferma della autorizzazione, l'Amministrazione deve eseguire l'ordine, salvo il ricorso al TAR di cui si è detto.

E' ipotizzabile anche un intervento disciplinare a carico del Magistrato di sorveglianza da parte del titolare dell'azione, nel caso si ritengano violati i doveri propri di tale Magistrato, disapplicando la legge, ma anche tale soluzione non è decisiva perché un intervento del genere non ha effetto sospensivo dell'atto emanato, riguardando il procedimento disciplinare suddetto non l'atto in sé ma il comportamento del Magistrato che lo ha emesso.

Con ciò, evidentemente, si prescinde dalla considerazione che nella materia in esame il regolamento di esecuzione lascia ampi margini di discrezionalità a chi è competente a decidere circa l'interpretazione dei limiti e dei contenuti dell'atto autorizzativo (per es. valutazione della « eccezionalità delle circostanze » e dei « ragionevoli motivi » di cui all'art. 35, 1° e 8° comma del Reg.). Non è dato pertanto ben vedere come possa un procedimento disciplinare riguardare un atto del Magistrato di sorveglianza in materia di colloqui, specie se correttamente motivato ed adottato nei limiti delle competenze con-

ferite dalla legge. In materia di colloqui pertanto la legge penitenziaria ha scelto una soluzione articolata.

L'Amministrazione penitenziaria deve dare esecuzione alla autorizzazione che è di competenza di vari uffici giudiziari (indicati nell'art. 11) nel caso di imputati, ivi compresi i condannati non definitivi.

Gli imputati detenuti devono essere distinti fra imputati in attesa di giudizio ed imputati condannati non definitivi.

I primi sono tali fino al momento della pronuncia della sentenza di I° grado: per questi la legge ha lasciato ogni decisione esclusivamente al Magistrato che procede (Pretore, Procuratore della Repubblica, Giudice Istruttore, Presidente del Collegio giudicante) e ciò in funzione delle esigenze dell'istruttoria nonché delle finalità della carcerazione preventiva.

I secondi (condannati non definitivi) si possono dividere in appellanti e ricorrenti e in ordine a questi è indubbia l'esclusiva competenza del Magistrato di sorveglianza. La suddetta soluzione legislativa di tipo intermedio è da condividere essendosi ritenuto opportuno l'intervento di un unico organo ma pur sempre giudiziario, in grado di temperare le esigenze istruttorie (fortemente attenuate dalla prima sentenza di condanna) e le caratteristiche non punitive della carcerazione preventiva che non tollera presunzioni di colpevolezza e che quindi lascia ampia possibilità di ricorso ai principi generali rinvenibili negli articoli 17, 2° comma, 18, 1° e 3° comma, 28, 46 dell'ordinamento penitenziario.

Il colloquio serve a mantenere vivi i contatti fra i detenuti e i familiari oltre alle persone conviventi e anche ad estranei per giustificati e ragionevoli motivi; a compiere atti giuridici; a promuovere contatti con quelle persone che hanno concreto interesse all'opera di risocializzazione. L'opera stessa può essere svolta anche nei confronti degli imputati perché l'art. 17, 2° comma parla di detenuti e non di condannati a differenza di quanto fa il 1° comma.

Il colloquio serve altresì a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni con la famiglia; ad agevolare la prestazione di aiuti nel periodo che precede immediatamente la dimissione.

L'opera suddetta, di cui possono fruire anche gli imputati quanto più sia lunga la carcerazione preventiva, è compresa nel quadro generale dell'assistenza penitenziaria in senso lato

in cui è coinvolta tutta la società, ed è assicurata dall'art. 46, 1° comma anche ai condannati non definitivi. Sembra dunque evidente che l'Amministrazione non ha il potere di sindacare i criteri che il Magistrato di sorveglianza abbia posto a base della propria decisione, con particolare riguardo alla qualità delle persone autorizzate a conferire con il detenuto, al numero dei permessi concessi in un dato arco di tempo anche a titolo di autorizzazione straordinaria, eccedente cioè la frequenza settimanale. Soltanto quando la condanna è divenuta irrevocabile la legge ha stabilito che la gestione dei rapporti personali del soggetto condannato con i terzi passi alla esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria. Per questo si comprende la norma di cui all'art. 35 del regolamento.

Si deve sottolineare che in tal caso viene meno ogni potere in materia del Magistrato di sorveglianza, non avendo la legge neppure previsto la possibilità del reclamo. Pertanto il Magistrato può soltanto prospettare esigenze o situazioni particolari, mai sostituirsi alla Amministrazione.

Anche sotto tale profilo di perfetta reciprocità non è dato vedere come sia possibile sostenere invece la possibilità per la Amministrazione di non dare esecuzione puntuale alle decisioni del Magistrato che procede o del Magistrato di sorveglianza nei casi rientranti nella loro competenza.

RIASSUNTO

Premessa una rassegna dei procedimenti storici ed in particolare della disciplina dei colloqui dei detenuti così come attuata con i regolamenti degli Istituti di pena approvati nel 1981 e nel 1983, l'Autore esamina in modo dettagliato gli artt. 11 e 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che regolano attualmente la materia, con riferimento alla qualità di coloro che possono fruire del colloquio (congiunti — conviventi — estranei), alla frequenza dei colloqui (ordinari e straordinari), alla competenza al rilascio dell'autorizzazione (che appartiene al giudice che procede per gli imputati; al Magistrato di sorveglianza per gli appellanti ed i ricorrenti, alla Amministrazione penitenziaria per i condannati definitivi). Sottolinea che l'Amministrazione non può andare di contrario avviso rispetto al magistrato competente in ordine alla valutazione della gravità dei motivi addotti ed alla eccezionalità della autorizzazione.

Vengono — poi — passate in rassegna tutte le più importanti direttive emanate dalla Amministrazione penitenziaria in materia dal 1975 ad oggi, sottolineando che le direttive stesse non sono vincolanti

per il magistrato e che la posizione di imputato (anche se appellante o ricorrente) è ben diversa da quella di condannato definitivo, onde — in certa misura — è anche comprensibile e giustificabile che il magistrato adotti un metro di valutazione diverso da quello — più rigoroso — fatto proprio dall'Amministrazione nei confronti dei condannati definitivi.

Infine l'Autore esamina i rapporti tra il Magistrato di sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai rispettivi poteri e competenze ed a eventuali conflitti in tema di colloqui. Afferma che l'autorizzazione emessa dal Magistrato competente è atto definitivo e vincolante per l'Amministrazione che deve eseguirlo e che non è prevista impugnazione né ricorso gerarchico; eventualmente è ipotizzabile soltanto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sempre che il Magistrato ritenga di confermare la propria decisione, anche a seguito di eventuale comunicazione dei motivi per i quali l'Amministrazione stessa ritenga di non voler dare esecuzione al provvedimento del Magistrato.

RESUME

Après avoir passé en revue les précédents historiques et notamment la réglementation des entrevues des détenus établie par les règlements des Etablissements Pénitentiaires adoptés en 1981 et en 1983, l'Auteur examine dans le détail les articles 11 et 18 de la loi n. 354 du 26 juillet 1975, qui actuellement régissent la matière, en se référant aux caractéristiques de ceux qui peuvent bénéficier de l'entrevue (conjointes — personnes vivant sous le même toit — étrangers), à la fréquence des entrevues (ordinaires et extraordinaires), à la compétence de la délivrance de l'autorisation (compétence qui ressort au juge d'instruction dans le cas des accusés; au Juge de Surveillance dans le cas des appelants et des réclamants; à l'Administration pénitentiaire dans le cas des condamnés définitifs). Il souligne que l'Administration ne peut être d'avis contraire à celui du juge compétent en ce qui concerne l'évaluation de la gravité des raisons alléguées et le caractère exceptionnel de l'autorisation.

Sont ensuite passées en revue toutes les principales directives promulguées en matière par l'Administration pénitentiaire depuis 1975, en soulignant que ces mêmes directives ne sont pas contraignantes pour le magistrat et que la position de l'accusé (même lorsqu'il s'agit d'un appelant ou d'un réclamant) est bien différente par rapport à celle du condamné définitif, ce qui fait que — dans certaines limites — il est même compréhensible et justifiable que le juge adopte un critère d'évaluation différent de celui — plus stricte — qu'adopte l'Administration vis-à-vis des condamnés définitifs.

Enfin, l'Auteur examine les rapports entre le Juge de Surveillance et l'Administration pénitentiaire, en se référant aux pouvoirs et aux compétences respectifs, ainsi qu'aux conflits éventuels en matière d'entrevues.

Il affirme que l'autorisation accordée par le magistrat compétent est un acte définitif et contraignant pour l'Administration qui a le devoir de l'exécuter, et qu'aucune contestation ou recours hiérarchique ne sont prévus; s'il y a lieu, on peut tout au plus s'adresser au Tribunal Administratif Régional, à condition que le juge estime devoir confirmer sa décision, même à la suite d'une communication éventuelle des raisons pour lesquelles l'Administration même décide de ne pas vouloir exécuter la mesure établie par le magistrat.

SUMMARY

Given a review of the historical precedents and in particular of the discipline of the inmates' visits as took place in accordance with the prison regulations approved of in 1981 and 1983, the Author looks in detail into articles 11 and 18 of the law N. 354 of July 26th 1975, which regulates the current matter, with reference to the kind of person who can take advantage of the visits (relations, those living together, strangers), to the frequency of the visits themselves (ordinary as well as special), to those who have the authority to issue permission (which are the public prosecutor in the case of the defendants; the Presiding Judge in the case of those lodging an appeal; and the prison administration for those who have been given final sentences).

A review is then made of all the most important directives issued by the prison administration on the subject since 1975 until today, stressing that the directives themselves are not binding for the magistrate and that the position of the defendant (even if he is appealing) is very different from that of the accused who's been given final sentence, so that — to some extent — it is also understandable, and justifiable that the magistrate adopts a measuring stick which is different from that — stricter — used by the administration with respect to the defendants who have been given final sentence.

Finally, the Author examines the relationship between the Presiding Magistrate and the prison administration with reference to their respective powers and authority and any contrasts which may emerge as far as visits are concerned.

It is noted that permission granted by the competent magistrate is definitive and binding for the administration which must carry it out and no impugnement or appeal to a higher authority is contemplated; there is eventually only a possibility of appeal to the Regional Administrative Tribunal, given that the Magistrate may think it appropriate to confirm his own decision, even after possible explanation of the reason for which the Administration itself does not wish to carry out the Magistrate's instructions.

RESUMEN

Una vez reseñados los antecedentes históricos y comentada en particular la disciplina que regula las conversaciones de los detenidos tal como se la pone en práctica con arreglo a los reglamentos de los institutos penales aprobados en 1981 y 1983, el Autor examina en detalle los arts. 11 y 18 de la ley n. 354, del 26 de julio de 1975, que regulan hasta hoy la materia, con referencia a la calidad de las personas que pueden gozar de esa facilitación (parientes, convivientes, extraños), la frecuencia de los coloquios (ordinarios o extraordinarios), la incumbencia para conceder la autorización (que es propio del juez de instrucción, del magistrado de vigilancia o de la administración penitenciaria, según se trate de acusados, de apelantes y recurrentes o de condenados definitivos, respectivamente. Recalca que la opinión de la administración no puede contrastar con la del magistrado competente en lo que hace a la estimación de la gravedad de los motivos aducidos y el carácter excepcional de la autorización.

Comenta luego todas las directivas más importantes emanadas en la materia por la administración penitenciaria desde 1975 hasta ahora, y destaca que las mismas no son vinculantes para el magistrado y

que a posición del acusado (aunque sea apelante o recurrente) mucho difiere de la del condenado definitivo, de manera que, hasta cierto punto, también es comprensible y justificable que el magistrado adopte un metro de evaluación distinto del que utiliza la administración, más riguroso para con los condenados definitivos.

Finalmente, el autor examina las relaciones entre el magistrado de vigilancia y la administración penitenciaria, en lo concerniente a los poderes y las competencias respectivos y a los posible conflictos en materia de conversaciones de los detenidos. Afirma que la autorización concedida por el magistrado competente es un acto definitivo y vinculane para la administración, que debe ejecutarlo, y que tal disposición no prevé impugnaciones ni recursos jerárquicos; ocasionalmente podría admitirse sólo la presentación de un recurso ante el tribunal administrativo comercial, siempre y cuando el magistrado confirme su decisión, incluso a raíz de una comunicación eventual de los motivos por los cuales la administración correspondiente resuelve no dar curso a la disposición del magistrado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor gibt einen Überblick über die historischen Verfahrensweisen und im einzelnen über die Disziplin der Kolloquien mit den Häftlingen wie sie durch die Bestimmungen der Strafanstalten geregelt werden, die 1981 und 1983 gebilligt wurden; im einzelnen befasst sich der Autor mit den Atr. 11 und 12 des Gesetzes vom 25. Juli 1975, Nr. 354, die derzeit den Sektor regeln mit Bezugnahme auf diejenigen, die Recht auf ein Kolloquium haben (Angehörige — Zusammenlebende — Ausstestehende), auf die Häufigkeit der Unterredungen (gewöhnliche und aussergewöhnliche), auf die Befugnis, die Ermächtigung zu geben (was dem Richter im Falle der Angeklagten, dem Überwachungsrichter im Falle von Appellanten und Einsprucherhebender und der Strafanstaltsverwaltung im Falle der endgültig Verurteilten zukommt).

Er unterstreicht, dass die Verwaltung nicht gegen die Ansicht des Richters vorgehen kann, der für die Bewertung der angeführten Begründungen und der Aussergewöhnlichkeit der Bewilligung zuständig ist.

Er befasst sich dann mit allen wichtigen Bestimmungen der Strafanstalt auf diesem Sektor von 1975 bis heute, und unterstreicht, dass diese Bestimmungen für den Richter nicht bindend sind, und dass die Position des Angeklagten (auch des Appellanten oder Beschwerdeführers) sich entschieden von der des endgültig Verurteilten unterscheidet, wodurch — bis zu einem gewissen Grad — verständlich und gerechtfertigt sei, dass der Richter ein anderes Beurteilungsmass als das — strengere — der Verwaltung gegenüber den endgültig Verurteilten anwende.

Der Autor befasst sich abschliessend mit dem Verhältnis zwischen Aufsichtsgericht und Strafanstaltsverwaltung mit Bezugnahme auf die jeweiligen Machtbefugnisse und Kompetenzen und auf eventuelle Auseinandersetzungen in der Frage der Kolloquien. Er unterstreicht, dass die von dem zuständigen Richter erlassene Bewilligung für die Verwaltung endgültig und bindend ist, und dass diese den Anweisungen zu folgen habe und dass einerlei Anfechtung oder Berufung vorgesehen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eine Beschwerde bei dem « Trimunale Amministrativo Regionale », dem regionalen Gericht möglich, falls der Richter seine Entscheidung bestätigen will auch infolge eventueller Mitteilung der Gründe, die die Verwaltung veranlasst hatten, sich den Anweisungen des Richters widersetzen zu wollen.